

La giustizia costituzionale

1. Introduzione

In questa lezione approfondiremo il sistema di giustizia costituzionale italiano. Con questa espressione identifichiamo il sistema di controllo giurisdizionale sul rispetto delle Costituzioni, esercitato nel nostro ordinamento dalla Corte costituzionale.

La giustizia costituzionale, e in particolare il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, è sia una conseguenza che la principale garanzia del carattere "rigido" della nostra Costituzione.

2. La Corte costituzionale

La Corte Costituzionale è l'organo preposto a difesa della legalità costituzionale. In virtù delle particolari funzioni ad essa attribuite, la Corte si configura come un organo neutro e imparziale rispetto agli altri poteri dello Stato. La neutralità e l'imparzialità dell'organo sono garantite sia dai requisiti tecnici richiesti per la nomina a giudice costituzionale, sia dalla composizione articolata ed eterogenea prevista dalla Costituzione. Approfondiamo questi aspetti.

3. Composizione della Corte

La Corte si compone di 15 giudici:

- *5 eletti dal Parlamento in seduta comune, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5.*
- *5 nominati dal Presidente della Repubblica*
- *5 nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, ovvero Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato*

I giudici sono scelti tra: magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori; professori ordinari di università in materie giuridiche; avvocati con più di vent'anni di esercizio.

Ogni giudice dura in carica 9 anni, più di ciascun organo chiamato a scegliere i giudici, e il mandato non rinnovabile. È inoltre previsto un rigido regime di incompatibilità con altre cariche elettive e professionali.

4. Le funzioni della Corte costituzionale

Alla Corte costituzionale, la Costituzione affida sostanzialmente tre compiti:

- *giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni*
- *giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni*
- *giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.*

A queste si aggiunge poi il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, competenza attribuita alla Corte dalla legge costituzionale n. 1/1953.

Vediamole queste funzioni nel dettaglio.

5. Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi: il modello italiano

Il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi rappresenta sicuramente la principale funzione di qualsiasi organo di giustizia costituzionale.

Rispetto ad altre esperienze europee e internazionali, il modello italiano si caratterizza per una serie di criteri.

Il controllo è infatti prevalentemente:

- *successivo, perché il giudizio riguarda leggi o atti già in vigore*
- *accentrato, perché la funzione è attribuita a un unico organo, la Corte costituzionale*

- *indiretto, perché i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte, che può essere investita della questione soltanto da un giudice.*

6. Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi: oggetto e parametro

Sono sottoposti al controllo della Corte costituzionale le leggi dello Stato e delle Regioni, nonché gli atti aventi forza di legge emanati dal Governo.

Il controllo di legittimità sugli atti può riguardare:

- *vizi formali, derivanti mancato rispetto delle regole procedurali sulla loro formazione*
- *vizi materiali, derivanti dalla violazione delle regole e dei vincoli posti dalla Costituzione.*

La legittimità costituzionale è giudicata in base al rispetto di un parametro di giudizio, rappresentato in primo luogo dalle norme derivanti da disposizioni costituzionali e di leggi costituzionali.

Tuttavia, la Corte può assumere a parametro anche norme non di rango costituzionale, la cui violazione può però configurare una infrazione indiretta delle norme costituzionali. Un esempio classico è il mancato rispetto da parte di un decreto legislativo dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. In questi casi, si parla di "parametro interposto".

7. Il giudizio in via incidentale

Si parla di giudizio incidentale quando la questione di legittimità sorge nel corso di un procedimento giudiziario, detto giudizio principale o "a quo". In questi casi la questione sorge come incidente processuale, a seguito del dubbio sulla costituzionalità della legge che il giudice è chiamato ad applicare in quel determinato procedimento. La questione di legittimità può essere sollevata da una delle parti o dal giudice stesso.

Il giudice deve verificare due presupposti:

- *che la legge sia rilevante per la risoluzione del giudizio*
- *che la questione non sia manifestamente infondata, ovvero abbia un minimo di fondamento giuridico.*

Verificata la sussistenza di questi presupposti, il giudice emette un'ordinanza di rinvio - detta di ordinanza di remissione - e sospende il giudizio fino alla pronuncia della Corte.

8. Il giudizio in via principale

La questione di legittimità può essere poi promossa anche con ricorso dello Stato contro le leggi regionali, o da parte delle Regioni contro le leggi statali o di altre Regioni. Il ricorso deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri o dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

In questo caso si parla di giudizio in via principale, in quanto la questione è proposta direttamente, con procedura ad hoc, e non nell'ambito di un giudizio.

Esiste una differenza sostanziale tra il ricorso dello Stato e quello della Regione. Il primo può impugnare le leggi Regionali qualora ritenga che questa violi una qualsiasi disposizione costituzionale. Le Regioni possono invece impugnare le leggi statali solo di fronte a una presunta violazione della propria sfera di competenza, nell'ambito del riparto operato dall'art. 117 della Costituzione.

9. Tipologie di decisioni della Corte

Nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, esistono fundamentalmente tre tipologie di decisione della Corte Costituzionale:

- *le decisioni di inammissibilità, quando mancano i presupposti per procedere a un giudizio di merito.*
- *le decisioni di rigetto, con cui la Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal giudice "a quo", dal Governo statale o dalla Giunta regionale.*
- *le decisioni di accoglimento, con cui la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La sentenza causa l'invalidità della legge o delle singole disposizioni di legge sottoposte a giudizio. L'effetto è simile a quello dell'annullamento.*

Nella prassi, la Corte ha sviluppato ulteriori tipologie di decisioni che arricchiscono questa classificazione. Tra queste rientrano:

- *le sentenze interpretative di rigetto, con cui la Corte dichiara infondata la questione di legittimità perché questa si basa su una cattiva interpretazione della disposizione impugnata*
- *le sentenze manipolative di accoglimento, quando la Corte dichiara l'illegittimità di una legge nella parte in cui questa prevede o non prevede qualcosa.*

10. I conflitti di attribuzione

Veniamo ora ai giudizi della Corte sui cd conflitti di attribuzione. La Costituzione ne prevede due tipologie. Innanzitutto, la Corte è chiamata a dirimere le controversie sorte tra due poteri dello Stato: ogni organo dello Stato può infatti agire di fronte alla Corte qualora ritenga che un altro organo abbia leso le proprie attribuzioni costituzionali.

La Corte è poi chiamata a dirimere anche le controversie sorte tra lo Stato e una Regione, o tra Regioni, in seguito all'approvazione di un atto di una o dell'altra parte. Sono ovviamente esclusi gli atti legislativi, per i quali è previsto il giudizio di legittimità in via principale.

Si tratta quindi di atti amministrativi di Stato o Regioni, o di atti giurisdizionali delle magistrature statali. In entrambi i casi, il giudizio viene introdotto dal ricorso della parte che si ritiene lesa, e la controversia risolta tramite una sentenza che stabilisce a chi spetti la competenza.

11. Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

In base all'art. 90 co. 1 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In questi casi, il Presidente è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In base all'art. 134, il giudizio spetta alla Corte Costituzionale, integrata in questo caso da 16 membri tratti a sorte da un apposito elenco di cittadini predisposto dal Parlamento.

Il procedimento davanti alla Corte si conclude con sentenza non soggetta a impugnazione, a meno che dopo l'eventuale condanna non emergano ulteriori fatti tali da far ripartire un nuovo procedimento per la revoca della sentenza.

12. Il giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo

Veniamo ora al giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione.

Nell'ambito di questa specifica funzione, la Corte è chiamata a verificare che il referendum non abbia per oggetto uno degli atti espressamente esclusi dall'art. 75 co. 2, ovvero leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

A questi si aggiungono poi le materie sottratte a referendum sulla base della giurisprudenza costituzionale.

Tra queste rientrano le leggi costituzionali, le leggi rinforzate e le leggi elettorali. Queste ultime non possono essere sottoposte a referendum nella loro totalità: solo singole disposizioni possono essere oggetto del quesito referendario.